SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1991, n. 44.

Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In considerazione dell'eccezionale urgenza di accertare la consistenza e le caratteristiche dei beni che costituiscono il demanio marittimo, il Ministero della marina mercantile definisce e attua un programma di aggiornamento e ammodernamento dell'inventario dei beni stessi, mediante la costituzione di una banca dati.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, considerando che esso richiede misure speciali di sicurezza e che attiene alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, il Ministero può stipulare contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, anche in deroga alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni e integrazioni, e attraverso procedure rimesse al parere del Consiglio di Stato.

3. La definizione delle operazioni attuative del programma è concordata, per finalità di coordinamento con il sistema di rilevazione dei dati catastali, con il Ministero delle finanze.

Art. 2.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Costituzione catasto del demanio marittimo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2429):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 3 settembre 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 13 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2, 10 ottobre 1990 e approvato il 17 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5166):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 31 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 6, 19 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2429/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, l'11 gennaio 1991.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 24 gennaio 1991.

91G0076

LEGGE 11 febbraio 1991, n. 45.

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.244.200.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge 23 dicembre 1597/1956 reca: «Adesione allo statuto della "International Finance Corporation"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2263):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 7 maggio 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 17 maggio 1990, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 giugno 1990 e approvato il 5 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4969):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 24 luglio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 23 gennaio 1991.

91G0077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil Sele 81 - Soc. coop.va a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1990 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Edil Sele 81 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Sele 81 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cunzolo in data 30 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Gargano Pietro, residente in via Paolo de Granita, 2, Salerno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0813

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Domus - Coop. edilizia a r.l.», in La Maddalena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione pervenuta in data 26 gennaio 1990 del commissario governativo della società cooperativa «Domus - Coop. edilizia a r.l.», con sede in La Maddalena (Sassari), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale del 2 aprile 1984 dalla quale si rileva che l'ente predetto non è in grado di operare un risanamento della gestione al fine del pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Domus - Coop. edilizia a r.l.», con sede in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Emilio Acciaro in data 5 maggio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Stefano Manca, via Principessa Iolanda, 2, Sassari, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0814

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società riunite di mutuo soccorso e cooperazione di Vezzano Ligure», in Vezzano Ligure, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società riunite di mutuo soccorso e cooperazione di Vezzano Ligure», con sede in Vezzano Ligure (La Spezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società riunite di mutuo soccorso e cooperazione di Vezzano Ligure», con sede in Vezzano Ligure (La Spezia), costituita per rogito notaio dott. Taddei Paolo in data 3 aprile 1929, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Fasoli Giampaolo, con studio in Corso Cavour, 211, La Spezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0815

DECRETO 22 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», in Carraro S. Giorgio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 22 gennaio 1991 del commissario governativo della società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», con sede in Carraro S. Giorgio (Padova), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale del 20 novembre 1990, dalla quale si rileva che l'ente predetto non è in grado di operare un risanamento della gestione al fine del pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.Pa. - Cooperativa agricola padovana», con sede in Carraro S. Giorgio (Padova), costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 14 ottobre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Murer Renato, corso Trentin galleria Viduzzi, S. Donà di Piave (Venezia);

dott. Ruffini Luigino, via Nazionale, 9, Costa Volpino (Bergamo);

avv. Giantullio Pirillo, via Alpinate, 97, Padova, ne sono stati nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0817

DECRETO 22 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fior di Loto - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Abbiategrasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 31 luglio 1990 del commissario governativo della società cooperativa «Fior di Loto - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Abbiategrasso (Milano), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale del 7 maggio 1987 dalla quale si rileva che l'ente predetto non è in grado di operare un risanamento della gestione al fine del pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fior di Loto - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi in data 6 aprile 1976 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. avv. Piero Garavaglia, via Cernaia, 2, Milano, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0816

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1991.

Sostituzione del sanitario autorizzato con decreto ministeriale 19 novembre 1970 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1970, con il quale l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in data 23 ottobre 1989, intesa ad ottenere la sostituzione del professor Giancarlo Castiglioni, autorizzato con il sopramenzionato decreto ministeriale all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi, con i seguenti sanitari: prof. Francesco Crucitti, prof. Marco Castagneto, prof. Giuseppe Nanni, dott. Salvatore Agnes e dott. Franco Citterio;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 aprile 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 novembre 1990;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giancarlo Castiglioni, autorizzato con decreto ministeriale 10 novembre 1970 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi è sostituito dai seguenti sanitari: prof. Francesco Crucitti, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma, prof. Marco Castagneto, primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma, prof. Giuseppe Nanni, dott. Salvatore Agnes e dott. Franco Citterio, aiuti della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Milano è incaricato dell'esecuzioine del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0811

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 febbraio 1991.

Proroga del decreto ministeriale 16 gennaio 1990, concernente l'estensione della operatività delle imbarcazioni adibite alla pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che approva il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1990, concernente la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Vista la circolare prot. n. 310228 in data 18 gennaio 1990, concernente le modalità applicative del citato decreto
16 gennaio 1990;

Ritenuto che il decreto 16 gennaio 1990 ha avuto limitata applicazione a causa degli adempimenti tecnici necessari;

Considerata, pertanto, l'opportunità di prorogare l'esercizio sperimentale, e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino ad una distanza di 30 miglia dalla costa;

Considerata l'esigenza primaria di tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla predetta estensione delle zone di esercizio di pesca;

Decreta:

In via sperimentale, e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale può essere esercitata fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata può essere esercitata fino ad una distanza di 30 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate alle condizioni e secondo le modalità e le procedure applicative di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1990 e circolare n. 310228 del 18 gennaio 1990.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A0812

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989 presentata dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923757 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0818

DECRETO 18 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 novembre 1989 presentata dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924367 del 24 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di

sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0819

DECRETO 18 dicembre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Bernese vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 agosto 1989 presentata dalla Bernese vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 924194 del 15 novembre 1989 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Bernese vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni

di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0820

DECRETO 19 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 luglio 1989 presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923782 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino;

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0821

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 luglio 1989 presentata dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923971 del 30 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0785

DECRETO 21 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft società anonima - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 luglio 1989 presentata dalla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923969 del 30 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0822

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, già Euravie - Compagnia Européenne d'Assurance sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata dalla Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, ora Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 18 giugno 1990, con la quale la Euravie - Compagnie Europeenne d'Assurance sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, ha comuni-

cato che l'assemblea mista ha deliberato il cambiamento di denominazione sociale da Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia in Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera n. 923950 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, già Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 1° settembre 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 1° settembre 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 1° settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0823

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 1991.

Modalità speciali di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, del predetto decreto, recante disposizioni relative a particolari settori;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990, recante disposizioni integrative del comma 4 del predetto art. 74, in base al quale gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione possono essere autorizzati con decreto del Ministro delle finanze ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 74, comma 4, come modificato dal suddetto decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione devono eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1991.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0799

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 15 febbraio 1991.

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 5/1991).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24 del 3 agosto 1990 e n. 27 del 18 settembre 1990 con i quali sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1990 è stato individuato in 260.208 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 13 febbraio 1991, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relativi al 1991, che comportano un aumento del 92, 15% rispetto alle aliquote ordinarie di sovrapprezzo vigenti;

Considerata la tendenza in atto del mercato petrolifero che è in fase di assestamento su quotazioni più contenute rispetto al valore di riferimento;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo e di contributo aderente alle attuali quotazioni del greggio;

Delibera:

A) Le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 26/1989 in vigore dal 1° gennaio 1991, al netto di quanto disposto con i provvedimenti C.I.P. n. 24 del 3 agosto 1990 e n. 27 del 18 settembre 1990, sono aumentate mediamente del 46,10% a partire dalle bollette e fatture anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le nuove aliquote ordinarie sono:

	Lire/Kwh
Bassa tensione:	
1) Forniture per usi domestici fino a 3 Kw a tariffa per utenti residenti e fino a 150 Kwh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	28,00
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	49,00
3) Forniture per usi agricoli	37,50
4) Altre forniture	40,20
Media tensione:	—
1) Forniture con potenza impegnata fino a 500 Kw.	36,70
2) Forniture con potenza impegnata superiore a 500 Kw: *a*) fino ad un consumo di 250 Kwh per ogni Kw della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	36,70
b) per il consumo eccedente il quantitativo di cui alla precedente lettera *a*)	23,80
3) Forniture per usi agricoli	33,70
Alta tensione:	
1) Fino ad un consumo di 250 Kwh per ogni Kw della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	35,20
2) Per il consumo eccedente il quantitativo di cui al precedente punto 1)	22,80
3) Forniture per usi agricoli	32,30

Per le forniture di cui al punto 2 titolo II del provvedimento C.I.P. n. 26/1989, resta confermato il trattamento previsto al citato punto.

B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1991:

Aziende	Aliquota Lire/Kwh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	31,8256
Azienda energetica municipale - Torino	22,4638
Azienda energetica municipale - Milano	26,7116
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	40,7025
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	32,3295
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	10,8970
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,7469
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	132,3022
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	79,5272
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	13,4525
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	29,4961
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,1240
Azienda municipalizzata - Imola	2,1687
Prato allo Stelvio	0,6066

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

91A0862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:

3) tecnica apistica.

Dopo l'art. 289 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica apistica

Art. 290. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica apistica presso l'Università di Sassari.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nell'ambito dell'attività apistica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico apistico.

Art. 291. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 292. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di agraria, medicina veterinaria, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 293. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:

1° Anno:

1) zoologia agraria;
2) botanica generale;
3) elementi di chimica;
4) principi di economia statistica;
5) complementi di entomologia;
6) complementi di microbiologia;
7) insegnamento opzionale.

2° Anno:

1) biologia dell'ape;
2) miglioramento genetico;
3) flora mellifera e pollinifera;
4) patologia apicola;
5) tecnologia dei prodotti dell'alveare;
6) commercializzazione ed utilizzazione dei prodotti ed economia degli impianti apistici;
7) legislazione sanitaria;
8) insegnamento opzionale;
9) insegnamento opzionale.

Insegnamenti opzionali (tutti semestrali):

1) gli indicatori biologici dell'inquinamento;
2) l'impollinazione delle piante coltivate e spontanee;
3) genetica e selezione dell'ape;
4) proprietà nutritive e terapeutiche dei prodotti dell'alveare.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 294. — L'attività pratica comporta: esercitazioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 295. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella frequenza di uno «stage» presso apiari qualificati indicati dalla scuola, dove dovranno essere eseguite tutte le operazioni che caratterizzano l'anno apistico ed ha la durata di centosessanta ore.

Art. 296. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e il tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 297. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 298. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore: MILELLA

91A0789

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di estensione della denominazione di origine del formaggio «Grana Padano» alla tipologia grattugiato.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 4 dicembre 1990;

presa in esame l'istanza presentata dal consorzio del formaggio «Grana Padano» a nome e per conto dei produttori interessati, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine di cui trattasi;

considerato che la modifica richiesta consiste nella estensione della denominazione di origine «Grana Padano» alla tipologia grattugiato;

considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente diritto alla denominazione di origine «Grana Padano» permangono le caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche di detto prodotto;

considerato che nella richiesta di cui sopra è prevista l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di produzione del formaggio «Grana Padano», per cui possono ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse alla zona medesime;

Ha espresso il parere che sussistono i presupposti ed i requisiti di carattere tecnico e tradizionale per l'estensione della denominazione di origine del formaggio «Grana Padano» alla tipologia grattugiato ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

La denominazione proposta è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:

presenza di grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;

età: non inferiore a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione;

additivi: secondo legge;

caratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulvirulento ed omogeneo, particelle con diametro non inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione aminoacidica: specifica del «Grana Padano».

91A0829

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di estensione della denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» alla tipologia grattugiato.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 4 dicembre 1990;

presa in esame l'istanza presentata dal consorzio del formaggio «Parmigiano Reggiano» a nome e per conto dei produttori interessati, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 — con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine di cui trattasi — e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990;

considerato che la modifica richiesta consiste nella estensione della denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» alla tipologia grattugiato;

considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente diritto alla denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» permangono le caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche di detto prodotto;

considerato che nella richiesta di cui sopra è prevista l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano», per cui possono ritenersi non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse alla zona medesime;

Ha espresso il parere che sussistono i presupposti ed i requisiti di carattere tecnico e tradizionale per l'estensione della denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» alla tipologia grattugiato

ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

La denominazione proposta è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:

presenza di grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;

età: non inferiore a dodici mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione;

additivi: assenti;

caratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulvirulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione aminoacidica: specifica del «Parmigiano Reggiano».

91A0830

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Sardo».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 4 dicembre 1990;

presa in esame l'istanza presentata dalla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a nome e per conto dei produttori interessati, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Pecorino Sardo»;

considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Ha espresso il parere che:

sussistono i presupposti di carattere tecnico e tradizionale per il riconoscimento di una denominazione di origine che colleghi la produzione del formaggio di cui trattasi alla zona dove la stessa si è di fatto nel tempo determinata nel rispetto di metodologie di produzione e di caratteristiche organolettiche e di forma specifiche;

il territorio da ritenere valido ai fini della individuazione della zona di produzione del formaggio di cui trattasi coincide con quello dell'intera regione Sardegna;

la denominazione di origine proposta è riservata al formaggio avente le caratteristiche seguenti:

Pecorino Sardo dolce:

è un formaggio da tavola a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali e coagulato con caglio di vitella.

La rottura del coagulo si protrae sino a che i grumi abbiano raggiunto la dimensione di una nocciola.

La salatura si effettua per via umida e/o a secco.

La maturazione si compie in 20-60 giorni.

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.

Peso: compreso tra 1 e 2,3 kg.

Dimensioni:
altezza dello scalzo: cm 6-10;
diametro delle facce: cm 15-18.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

Crosta: liscia, sottile, di colore bianco o paglierino tenue.

Pasta: bianca, morbida compatta o con rada occhiatura, dal sapore dolce aromatico o leggermente acidulo.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Pecorino Sardo maturo:

è un formaggio da tavola o da grattugia a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali e coagulato con caglio di vitella.

La rottura del coagulo si protrae sino a che i grumi abbiano raggiunto la dimensione di un chicco di mais.

La salatura si effettua per via umida e/o a secco.

La stagionatura si protrae oltre i due mesi in appositi locali la cui temperatura ed umidità devono essere adeguatamente controllate.

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo diritto

Peso: compreso tra 1,7 e 4 kg.

Dimensioni:
altezza dello scalzo: cm 10-13;
diametro delle facce: cm 15-20.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal protrarsi della stagionatura.

Crosta: liscia, consistente, di colore paglierino tenue nel formaggio giovane, bruno in quello più stagionato.

Pasta: bianca, tendente — col progredire della stagionatura — al paglierino, compatta o con rada e minuta occhiatura; si presenta tenera, elastica e dolce aromatica nelle forme giovani; dura, talora con qualche granulosità e gradevolmente piccante, nelle forme più stagionate.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 35%

Il pecorino sardo maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimento naturale.

91A0831

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 147.288.724 dovuto dalla S.p.a. F.lli Lombardi e C. - Prefabbricati, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 163.461.364 dovuto dalla S.r.l. Due elle, già Legno arredo, con sede in Lucera, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare,

manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 191.693.238, dovuto dal sig. Giuseppe Esposito titolare dell'Hotel Schwizerhof di Sorrento, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 764.424.416 dovuto dalla S.d.f. Fratelli Calautti e soci Giuseppe e Salvatore Calautti, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali dei sopramenzionati contribuenti, i quali, comunque, dovranno prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 5.161.663.376 dovuto dalla S.p.a. Dall'Agnese, con sede in Brugnera, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 53.269.994 dovuto dalla ditta Fuda Erminia di Marina Gioiosa Jonica, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 170.667.658 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori cattolici, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 2.363.402.540 dovuto dalla Società «Casa di cura Villa delle querce di Nemi» S.p.a., è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 415.832.445 dovuto dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 523.378.452 dovuto dalla ditta C.A.P. - Conceria abruzzese pelli, di Chieti, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Chieti nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A0828

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1094,900	1094,900	1094,50	1094,900	1094,900	1094,900	1094,750	1094,900	1094.900	1094.90
E.C.U.	1545,750	1545,750	1546,50	1545,750	1545,750	1545,750	1545,750	1545,750	1545.750	1545.75
Marco tedesco	753,180	753,180	753,50	753,180	753.180	753,180	753,050	753,180	753.180	753.18
Franco francese	220,920	220,920	221,25	220,920	220,920	220,920	220.950	220.920	220.920	220.92
Lira sterlina	2180.750	2180,750	2182 —	2180,750	2180,750	2180.750	2180,900	2180,750	2180,750	2180.75
Fiorino olandese	668,350	668,350	668,50	668,350	668,350	668,350	668,350	668,350	668,350	668.35
Franco belga	36,571	36,571	36,58	36,571	36,571	36,571	36.575	36,571	36,571	36.57
Peseta spagnola	11,970	11,970	11,97	11,970	11,970	11,970	11,970	11.970	11,970	11.97
Corona danese	195,460	195,460	195,50	195,460	195,460	195,460	195,460	195.460	195,460	195.46
Lira irlandese	2001,850	2001,850	2002 —	2001,850	2001,850	2001.850	2002,150	2001,850	2001.850	---
Dracma greca	7,025	7,025	7,02	7,025	7,025	7,025	7,029	7,025	7.025	—
Escudo portoghese	8,520	8,520	8,52	8,520	8,520	8,520	8,519	8,520	8,520	8,52
Dollaro canadese	944,900	944,900	946 —	944,900	944,900	944,900	945,300	944,900	944.900	944.90
Yen giapponese	8,581	8,581	8,58	8,581	8,581	8,581	8,583	8,581	8.581	8.58
Franco svizzero	880.610	880,610	881 —	880,610	880,610	880,610	880,600	880,610	880,610	880.60
Scellino austriaco	107,032	107,032	107,05	107,032	107,032	107,032	107,033	107,032	107.032	107.03
Corona norvegese	192,250	192,250	192 —	192,250	192.250	192,250	192,250	192,250	192.250	192.25
Corona svedese	200,400	200,400	200,50	200,400	200,400	200,400	200,360	200,400	200,400	200.40
Marco finlandese	309,200	309,200	309,50	309,200	309,200	309,200	309,070	309,200	309,200	—
Dollaro australiano	852.800	852,800	855 —	852.800	852,800	852,800	851.900	852.800	852.800	852.80

Media dei titoli dell'11 febbraio 1991

Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,750
» » » 22- 6-1987/91	97,100
» » » 18- 3-1987/94	82,175
» » » 21- 4-1987/94	81,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93.925

Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,925
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	100,250
» » » » 19- 5-1986/92	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100,125
» » » »	19- 8-1987/92	100,150
» » » »	1-11-1987/92	99,850
» » » »	1-12-1987/92	99,800
» » » »	1- 1-1988/93	99,850
» » » »	1- 2-1988/93	99,775
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,050
» » » »	1- 6-1988/93	100 —
» » » »	18- 6-1986/93	99,250
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	98,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	98,600
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	98,300
» » » »	1-10-1988/93	100,025
» » » »	20-10-1986/93	98,500
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1986/93	98,875
» » » »	19-12-1986/93	99,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,750
» » » »	15- 3-1989/94	99,600
» » » »	1- 4-1989/94	99,375
» » » »	1- 9-1988/94	98,875
» » » »	1-10-1987/94	98,425
» » » »	1-11-1988/94	98,700
» » » »	1- 1-1990/95	98,450
» » » »	1- 2-1985/95	99,975
» » » »	1- 3-1985/95	97,925
» » » »	1- 3-1990/95	98,250
» » » »	1- 4-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1990/95	98,125
» » » »	1- 6-1985/95	97,400
» » » »	1- 7-1985/95	98,475
» » » »	1- 7-1990/95	98,100
» » » »	1- 8-1985/95	97,375
» » » »	1- 9-1985/95	97,375
» » » »	1-10-1985/95	97,600
» » » »	1-11-1985/95	97,550
» » » »	1-12-1985/95	97,800
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96	101,500
» » » »	1- 2-1986/96	98,300
» » » »	1- 3-1986/96	98,325
» » » »	1- 4-1986/96	98,250
» » » »	1- 5-1986/96	98,075
» » » »	1- 6-1986/96	98,225
» » » »	1- 7-1986/96	97,800
» » » »	1- 8-1986/96	97,275
» » » »	1- 9-1986/96	97,200
» » » »	1-10-1986/96	95,675
» » » »	1-11-1986/96	95,800
» » » »	1-12-1986/96	96,875
» » » »	1- 1-1987/97	96,125
» » » »	1- 2-1987/97	96,600
» » » »	18- 2-1987/97	96,325
» » » »	1- 3-1987/97	96,500
» » » »	1- 4-1987/97	96,250
» » » »	1- 5-1987/97	96,225
» » » »	1- 6-1987/97	96,425
» » » »	1- 7-1987/97	95,950
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,100
» » »	11,50%	1-11-1991	98,975
» » »	11,50%	21-12-1991	99,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,725
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,225
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,975
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,100
» » »	12,50%	1-10-1992	98,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,875
» » »	12,50%	1-10-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	17-11-1993	97,825
» » »	12,50%	1-12-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,425
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,275
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,975
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,625
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,100
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,375
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M11021

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1094,500	1094,500	1094,50	1094,500	1094,500	1094,500	1094,440	1094,500	1094,500	—
E.C.U.	1545,750	1545,750	1546,50	1545,750	1545,750	1545,750	1545,750	1545,750	1545,750	—
Marco tedesco	752,470	752,470	752,50	752,470	752,470	752,470	752,540	752,470	752,470	—
Franco francese	220,850	220,850	221,25	220,850	220,850	220,850	220,880	220,850	220,850	—
Lira sterlina	2180,450	2180,450	2180 —	2180,450	2180,450	2180,450	2180,600	2180,450	2180,450	—
Fiorino olandese	667,790	667,790	668,50	667,790	667,790	667,790	667,780	667,790	667,790	—
Franco belga	36,557	36,557	36,56	36,557	36,557	36,557	36,557	36,557	36,557	—
Peseta spagnola	11,976	11,976	11,97	11,976	11,976	11,976	11,975	11,976	11,976	—
Corona danese	195,510	195,510	195,50	195,510	195,510	195,510	195,500	195,510	195,510	—
Lira irlandese	2001,700	2001,700	2002 —	2001,700	2001,700	2001,700	2001,800	2001,700	2001,700	—
Dracma greca	7,018	7,018	7,02	7,018	7,018	7,018	7,018	7,018	7,018	—
Escudo portoghese	8,521	8,521	8,52	8,521	8,521	8,521	8,521	8,521	8,521	—
Dollaro canadese	947,650	947,650	947 —	947,650	947,650	947,650	947,700	947,650	947,650	—
Yen giapponese	8,540	8,540	8,55	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	—
Franco svizzero	878,780	878,780	881 —	878,780	878,780	878,780	878,670	878,780	878,780	—
Scellino austriaco	106,967	106,967	107,05	106,967	106,967	106,967	106,953	106,967	106,967	—
Corona norvegese	192,180	192,180	192 —	192,180	192,180	192,180	192,180	192,180	192,180	—
Corona svedese	200,180	200,180	200,75	200,180	200,180	200,180	200,160	200,180	200,180	—
Marco finlandese	308,860	308,860	309 —	308,860	308,860	308,860	308,860	308,860	308,860	—
Dollaro australiano	854,600	854,600	854 —	854,600	854,600	854,600	854,650	854,600	854,600	—

Media dei titoli del 12 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,650
» » » 22- 6-1987/91	96,975
» » » 18- 3-1987/94	81,950
» » » 21- 4-1987/94	81,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	—

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		20- 7-1987/92	100,175
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,175
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,900
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,075
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,925
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,925
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,750
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,525
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,625
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,225
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,475
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,450
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,025
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,950
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,675
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,800
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,075
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,975
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,875

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,075
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,975
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,050
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,550
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,050
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,325
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,725
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,200
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,200
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,975
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,075
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,625
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,275
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,175
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,475
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,875
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,125
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	97,775
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M12021

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 apirle 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma, sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia politica;
diritto internazionale privato e processuale;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto privato;
diritto civile;
diritto processuale civile;
storia del diritto italiano;
storia del diritto romano;
diritto delle Comunità europee;
diritto pubblico generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0846

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esperimentazione fisica I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
statistica medica e biometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0847

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1991 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sulmona (L'Aquila), ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

91A0832

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200